

SCHEMA ALGERIA
DATA 28/10/2022

1) Quadro del Paese

a) Ordinamento giuridico (“situazione legale”)

L’Algeria è una Repubblica presidenziale “democratica e popolare” (secondo la definizione della Costituzione), caratterizzata da un sistema legale misto, in cui sono presenti elementi del *droit civil* francese, del diritto islamico e di ispirazione marxista/socialista. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio diretto a doppio turno, con mandato quinquennale rinnovabile una sola volta (limite re-introdotto nel 2016, durante il quarto mandato presidenziale di Abdelaziz Bouteflika): esso è il Capo dello Stato, il garante della Costituzione ed il rappresentante della Nazione all’estero. È inoltre Capo Supremo delle Forze Armate, presiede il Consiglio dei Ministri e nomina il Primo Ministro. Il potere legislativo è affidato ad un Parlamento bicamerale, che si compone di un Consiglio della Nazione (in parte eletto con elezione indiretta e in parte designato dal Presidente, per 6 anni e rinnovato per metà ogni 3 anni) e di un’Assemblea popolare nazionale (eletta a suffragio universale ogni 5 anni), che ha il potere di confermare o sfiduciare il Consiglio dei Ministri. Il potere giudiziario è, secondo la Costituzione, indipendente e garantito dal Presidente della Repubblica: il Consiglio Superiore della Magistratura ne è organo di auto-governo.

b) Applicazione della legge all'interno di un sistema democratico

La Costituzione, così come riformata nel 2021, garantisce l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Legge, senza distinzione di sesso, razza, opinione o altra condizione personale o sociale. Di fatto, gli ampi poteri conferiti dall’ordinamento al potere esecutivo limitano l’indipendenza della magistratura. La Costituzione garantisce al Presidente il potere di nominare procuratori e giudici; la nomina presidenziale non è soggetta al controllo del potere legislativo ma solo rivista dal Consiglio Superiore della Magistratura, che dal Presidente è presieduto e in parte nominato. Il Capo dello Stato nomina, inoltre, parte dei membri della Corte Costituzionale, istituita nel novembre 2021, tra cui il suo presidente.

c) Situazione politica generale

La Costituzione garantisce la possibilità di scegliere il governo attraverso elezioni libere e periodiche, con voto segreto e a suffragio universale assoluto. Sulla pienezza di questa disposizione incidono le limitazioni imposte all’organizzazione dei partiti: la Costituzione proibisce, infatti, partiti a connotazione etnica, religiosa, regionale, di genere o di linguaggio e ai partiti politici è richiesta l’approvazione del Ministero dell’Interno prima di operare legalmente sul territorio nazionale. Rilevano inoltre l’ampio margine di manovra e di discrezionalità delle autorità per il mantenimento dell’ordine pubblico, le notevoli restrizioni (di natura soprattutto amministrativa) messe in atto nei confronti della società civile e le violazioni della libertà di espressione tramite leggi che criminalizzano ogni discorso ritenuto pericoloso per la Nazione o offensivo nei confronti delle istituzioni che la rappresentano.

Nel febbraio 2019 l’Algeria è entrata tuttavia in una fase politica caratterizzata da inedite e imponenti (e pacifiche) manifestazioni popolari, nate spontaneamente come forma di dissenso verso la quinta candidatura del Presidente Bouteflika alle elezioni inizialmente previste per il 18 aprile. La pressione del movimento di protesta, che ha preso il nome di “hirak”, ha portato il 2 aprile alle storiche dimissioni del Presidente, dopo 20 anni ininterrotti di potere, e all’avvio di una delicata fase di transizione, coronata dalle elezioni presidenziali del 12 dicembre 2019, vinte da Abdelmadjid Tebboune, già Ministro e quindi Primo ministro di Bouteflika. Il nuovo Presidente ha quindi portato a termine una riforma costituzionale che, approvata con referendum, è stata promulgata nel gennaio 2021. Pur conservando un impianto marcatamente presidenzialista, la nuova Costituzione contiene una serie di innovazioni in senso democratico. Oltre al riferimento al movimento “hirak”, si registrano aperture sui diritti civili (costituzionalizzazione della criminalizzazione della tortura; eccezionalità della detenzione provvisoria; libertà di riunione senza previa autorizzazione; libertà di associazione previa dichiarazione – non più autorizzazione; libertà di stampa senza censura), garanzie per i diritti politici e obblighi all’azione amministrativa.

IN VIA GENERALE E COSTANTE [UNIFORME] NON SUSSISTONO

2) Atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE e dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251

Diritto alla vita: nonostante i tribunali algerini continuino ad emanare sentenze di condanna a morte, prevalentemente per omicidio o reati legati al terrorismo, dal 1993 è in vigore nel Paese una moratoria de facto sulle esecuzioni capitali. Nel dicembre 2020, come già nel 2018, nel 2016 e nel 2014, il Paese ha votato a favore della Risoluzione dell'Assemblea Generale ONU per una moratoria universale della pena di morte.

Restrizioni alla libertà personale: la legge algerina proibisce arresti e detenzioni arbitrarie; nondimeno le autorità ricorrono a volte a disposizioni vaghe come "oltraggio ad un organo di governo" o "incitazione ad assembramenti non armati" per arrestare individui che si ritiene disturbino l'ordine pubblico o criticino il governo. Tra questi, significative sono le misure adottate nei confronti degli individui sospettati di far parte del Movimento di autodeterminazione della Cabilia (MAK), considerata dalle autorità algerine un'organizzazione terroristica. Le prolungate carcerazioni preventive rimangono un problema. Osservatori non-governativi ritengono che i soggetti in carcerazione preventiva comprendano una porzione significativa del totale dei detenuti, ma non sono in grado di fornire statistiche esatte. Secondo il Ministero della Giustizia, circa il 12 per cento della popolazione carceraria è detenuta in attesa di giudizio. Quale segno di apertura alle istanze di cambiamento, il Presidente Tebboune ha annunciato nel corso del 2020 l'indulto per circa 4700 detenuti per reati di non eccezionale rilevanza e con pene detentive limitate (il secondo, dopo quello che aveva riguardato ad inizio anno quasi 5000 carcerati). A ciò si aggiunge la liberazione temporanea (in attesa di giudizio) di alcuni rappresentanti di primo piano del movimento "hirak".

Diritto a un processo equo: gli ampi poteri conferiti dall'ordinamento al potere esecutivo limitano di fatto l'indipendenza della magistratura (vedi sopra). In alcuni casi anche le connessioni familiari e lo status delle persone coinvolte in giudizio possono influenzare la decisione del giudice. La Costituzione riconosce il diritto ad un processo equo ma le autorità non sempre rispettano le disposizioni a tutela degli accusati (presunzione di innocenza, diritto a presenziare in giudizio e all'assistenza legale, se necessario anche a carico dello Stato).

Diritto al rispetto della vita familiare: la Costituzione dispone la protezione dell'"onore" di una persona e della sua vita privata, incluse abitazioni, comunicazioni e corrispondenza. Secondo gli attivisti per i diritti umani, sarebbero però soggetti a controllo alcuni gruppi di cittadini (oppositori, giornalisti, attivisti e sospetti terroristi), mentre avrebbero luogo perquisizioni di abitazioni senza mandato.

Libertà di parola e di stampa: la Costituzione riconosce il diritto alla libertà di parola e di stampa e, in effetti, non mancano media indipendenti che fanno del governo oggetto di critica e di satira. Un quadro normativo ambiguo e poco trasparente sembra però essere la causa di un'auto-censura adottata da stampe e media per non incorrere in sanzioni o rappresaglie, visto il forte potere detenuto dall'ANEP, l'agenzia di stampa nazionale governativa che controlla e stanziava i fondi per la maggior parte dei quotidiani. Si riportano casi di arresto a danni di blogger e giornalisti/attivisti.

Libertà di assemblea/associazione: anche in questo caso, i diritti in parola sono tutelati dalle disposizioni costituzionali. Nei fatti, entrambi i diritti sono soggetti a diverse limitazioni: incontri pubblici e dimostrazioni sono soggetti alla preventiva autorizzazione delle autorità (con alcuni casi di mancata o tardiva autorizzazione a danno di partiti di opposizione e ONG); vale però la pena segnalare che nel 2019 nella capitale Algeri e nelle altre principali città del Paese hanno avuto luogo (ogni venerdì) - in maniera largamente indisturbata e pacifica - grandi manifestazioni popolari contro governo e dirigenza del Paese. In merito alla libertà di associazione, si segnala che le OSC devono ottenere l'autorizzazione governativa per poter operare e, una volta riconosciute, devono provvedere ad una serie dettagliata di adempimenti che di fatto possono creare pregiudizio ad una piena operatività.

Libertà di religione: la Costituzione - che dichiara l'Islam religione di Stato e proibisce alle istituzioni di comportarsi in maniera incompatibile con l'Islam - riconosce libertà di coscienza e culto. Ogni individuo è libero di praticare la propria religione, purché nel rispetto dell'ordine pubblico. Offendere qualunque religione è reato, così come il proselitismo da parte di non-musulmani verso musulmani. Critica è la situazione dei musulmani Ahmadi, spesso soggetti a indagini ed arresti per condurre attività religiose "non autorizzate", come recitare preghiere, stampare libri religiosi o raccogliere donazione e al centro di dichiarazioni di severa censura da parte delle autorità. Alcuni gruppi cristiani continuano a riferire di una serie di difficoltà amministrative che impediscono loro di essere riconosciuti come associazioni.

Donne e minori: il Codice della famiglia continua a discriminare le donne in tema di matrimonio, divorzio, affidamento e tutela dei figli ed eredità. La legge criminalizza lo stupro con condanne fino a 10 anni di reclusione (anche se non riconosce esplicitamente come reato lo stupro nei confronti del coniuge) e le autorità tendono

in genere ad applicare questa disposizione. La violenza domestica è un problema sociale ampiamente diffuso; la legge lo sanziona - nei casi più gravi anche con l'ergastolo - ma deve essere dimostrato che la violenza ha incapacitato la vittima per almeno 15 giorni. Gli abusi sui minori sono illegali e costituiscono un grave problema sociale, che il governo sta cercando di affrontare con crescente attenzione e risorse (si segnala in particolare la recente istituzione del "network per la difesa dei diritti dei bambini" - NADA). Una disposizione del codice penale consente ad un adulto accusato di "corruzione di minore" di evitare sanzioni penali se l'accusato sposa la vittima ed il crimine non ha comportato violenza, minaccia o frode.

Persone LGBTI: la condizione LGBTI non è criminalizzata in sé, ma sono sanzionate condotte contrarie alla pubblica decenza e, in particolare, rapporti omosessuali anche consenzienti, con condanne fino a tre anni di detenzione. Il quadro normativo si inserisce in un clima sociale caratterizzato da intolleranza e omofobia, che si concretizza talvolta in episodi di violenza o di aperta discriminazione (in particolare nell'accesso ai servizi sanitari).

3) Tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante

La legge algerina proibisce la tortura e prevede per gli agenti governativi che se ne rendano colpevoli pene comprese tra 10 e 20 anni di detenzione. Un significativo passo avanti nel contrasto al ricorso alla tortura è stato fatto con la dissoluzione (2016) del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DRS) - indicato dal Comitato ONU contro la tortura come potenziale responsabile di molti casi di trattamenti crudeli, inumani e degradanti - e la creazione del Consiglio nazionale per i diritti dell'uomo. I casi di tortura riportati sono diminuiti dalla fine della guerra civile degli anni '90, ma gli attivisti per i diritti umani continuano a riferire di maltrattamenti nei confronti dei detenuti e di un uso eccessivo della forza contro le persone sospette, inclusi manifestanti, da parte delle forze di sicurezza.

Da segnalare, da ultimo, la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 29 aprile 2019 (caso A.M. v. Francia): la Corte è giunta alla conclusione che non esistono serie, comprovate ragioni per ritenere che un individuo condannato per fatti di terrorismo affronti un rischio reale di essere sottoposto, in caso di trasferimento in Algeria, a tortura o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

4) Pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

Non rilevante, alla data della redazione di questa scheda.

5) Protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti

- a) mediante le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate.
La Costituzione algerina offre un quadro avanzato di tutela dei diritti umani, soprattutto a seguito delle riforme del 2016 e del 2021. Le modifiche apportate hanno introdotto ampie integrazioni in materia di diritti e libertà e in merito al ruolo e alle garanzie dell'opposizione parlamentare. Esiste tuttavia un certo divario tra il quadro giuridico e la sua applicazione, che limita di fatto il rispetto di alcune libertà (vd. sopra, para. 1 lett. b).
- b) mediante il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti:
 - i) nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881.
L'Algeria è parte dei principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Tuttavia non ha firmato né ratificato il Secondo Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici volto all'abolizione della pena di morte. È riconosciuto agli individui il diritto/la possibilità di appellarsi ai principali organi internazionali per la tutela dei diritti umani (l'Algeria ha ratificato nel 1989 il Protocollo addizionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici), ma le decisioni da questi adottate non hanno forza di legge nell'ordinamento algerino.
 - ii) nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984.
L'Algeria ha firmato e ratificato la Convenzione del 1984, ma non ha aderito al Protocollo addizionale del 2006. Essa riconosce tuttavia la procedura di ricorso individuale contro la tortura ex art. 22 della Convenzione. In merito alle disposizioni adottate dall'ordinamento algerino per prevenire e contrastare il crimine di tortura, si rimanda a quanto esposto nel paragrafo 3.
 - iii) in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre

1950 [privazione arbitraria della vita; tortura; pene o trattamenti inumani o degradanti; schiavitù; condanne penali per fattispecie non previste come reati dalla legge]. Si rimanda a quanto esposto nei paragrafi 2 e 3.

- c) mediante il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra [principio del non respingimento].

La legge algerina disciplina in via generale il diritto di asilo e lo status di rifugiato; tuttavia il governo non ha mai stabilito un sistema formale attraverso il quale il rifugiato può richiedere asilo. Il governo garantisce inoltre una certa protezione contro l'espulsione ed il rimpatrio di rifugiati verso Paesi nei quali la vita e la libertà di questi individui potrebbero essere esposte a pericolo per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica. Da notare che l'Algeria ospita un significativo numero di rifugiati di etnia Sahraui, prevalentemente nell'area di Tindouf o nella capitale, e che si conta anche un significativo numero di rifugiati in provenienza da Siria, Yemen, Congo, Costa d'Avorio, Territori palestinesi, Mali e RCA. Una politica di generale apertura è però mutata con l'avvio delle ostilità nel confinante Mali nel 2012, che ha segnato un incremento del flusso di migranti/ricipienti asilo in arrivo e il conseguente inasprimento della gestione algerina del confine meridionale. Il governo algerino continua a rimpatriare verso il Niger un numero significativo di migranti e sono state sollevate critiche per le modalità impiegate nelle operazioni, che hanno però riguardato principalmente il lato nigerino del confine. Secondo il Comitato nazionale per i diritti umani (CNDH) il governo ha stanziato 12 milioni di dollari per assicurare il rispetto dei diritti umani nelle operazioni di rimpatrio (alloggi, cibo, vestiario, cure mediche e trasporti). Le autorità algerine confermano che le operazioni non riguardano individui già registrati con UNHCR.

- d) mediante un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.
Si rimanda a quanto esposto nei paragrafi 2 e 3.

6) Eventuali eccezioni per parti del territorio o per categorie di persone

- a) Comunità LGBTI
- b) Minoranza religiosa Ahmadi

7) Fonti consultate

- a) DIDR – Division de l'information, de la documentation et des recherches (OFPRA – Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides), Algérie: La situation politique, 2022 (https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/2203_dza_situation_politique_152294_web.pdf);
- b) DIDR – Division de l'information, de la documentation et des recherches (OFPRA – Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides), Algérie: Le Mouvement pour l'Autodétermination de la Kabylie (MAK), Notamment sa place au sein du mouvement du Hirak et la situation de ses militants, 2021 (https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/2111_dza_actualisation_situation_militants_ma_k_154668_web.pdf);
- c) US Department of State, 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Algeria (<https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/algeria/>);
- d) US Department of State, 2021 Report on International Religious Freedom: Algeria (<https://www.state.gov/reports/2021-report-on-international-religious-freedom/algeria/>);
- e) UK Home Office, Algeria: country policy and information notes, 2020 (<https://www.gov.uk/government/publications/algeria-country-policy-and-information-notes>);
- f) UN Human Rights - Office of the High Commissioner (<https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx>);
- g) Corte Europea dei Diritti Umani, A.M. c. Francia (ricorso n. 12148/18), <https://www.refworld.org/cases,ECHR,5ccc4c584.html>;
- h) EEAS, EU annual report on human rights and democracy in the world - 2021 Country updates (https://www.eeas.europa.eu/eeas/2021-human-rights-and-democracy-world-country-reports_en);
- i) Amnesty International, Report 2021/22 (<https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/4870/2022/en/>).

PARERE FINALE DELL'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 2-BIS DEL D. LGS. N. 25/2018

Alla luce di quanto indicato e con riguardo alle disposizioni dell'art. 2-bis del d. lgs. n. 25/2018, **si ritiene** l'Algeria un Paese di origine sicuro. Dalla valutazione sono escluse le categorie indicate nel punto n. 6.